



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Rodengo Saiano (BS), relativo al rendiconto 2016, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

CONSIDERATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale

P.Q.M.

dispone, allo stato degli atti, l'archiviazione del questionario sul consuntivo 2016.

Si raccomanda, in ogni caso, all'Ente di:

- valutare attentamente la congruità degli accantonamenti nel risultato di amministrazione, nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al FCDE, che risulta pari a euro 158.250,00 per l'esercizio 2016, a fronte di un ammontare totale di residui attivi pari a euro 2.904.113,32 (dato che rileva, soprattutto, alla luce di un avanzo disponibile pari a euro 27.172,69).

Il FCDE rappresenta un fondo rischi, volto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

I principi contabili prevedono due metodi di calcolo: il metodo cd. ordinario e il metodo cd. semplificato.

Il metodo ordinario (unico metodo che sarà utilizzabile a regime) prevede che a consuntivo il FCDE sia quantificato in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi (per il 2016, il quinquennio di riferimento è 2012-2016).



Con riferimento al metodo cd. ordinario, come enunciato dalla Sezione nella deliberazione n. 253/2017/PRSE, si ribadisce che non è corretto procedere, in sede di consuntivo 2016, all'abbattimento dell'accantonamento del FCDE al 55%, posto che tale facoltà, al contrario, è riconosciuta dal Legislatore per il bilancio di previsione 2016.

Tale facoltà non è ammessa nemmeno a consuntivo 2017 e 2018, con riferimento all'abbattimento del FCDE, rispettivamente, al 70% e 85%.

La facoltà di abbattimento, secondo tali percentuali, difatti, è ammissibile per il 2017 e 2018 solo per il bilancio di previsione.

Con riferimento al metodo semplificato (di cui al D.M. 20 maggio 2015), infine, lo stesso può essere utilizzato fino all'esercizio finanziario 2018 e, in ogni caso, *"l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019"*.

Si raccomanda, inoltre, all'Ente di valutare ed effettuare tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione (indennità di fine mandato, fondo rischi potenziali, contenzioso, ecc..), dal momento che nel risultato di amministrazione 2016 risulta accantonato il solo FCDE. Con riserva di futura verifica sui prossimi questionari.

- monitorare attentamente il rispetto dei parametri di deficitarietà, stante lo sforamento nel 2016 del parametro n. 5) del D.M. 18/01/2013, relativo a *"Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel"*;
- monitorare la spesa corrente e i residui, sia passivi che attivi, specie quelli di anzianità superiore a tre anni.

Si chiede che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i contenuti all'Organo consiliare.

Si rammenta, infine, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Marinella Colucci



COLUCCI
MARINELLA
CORTE DEI
CONTI
06/06/1981
18.06.2019
16:50:13
CEST

MC/dp

